

**“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”?
SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL LINGUAGGIO
DELLA SENTENZA PENALE (*)**

di Nicola Triggiani

1. L’obbligo della motivazione (art. 111 comma 6 Cost.; artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. *e*) c.p.p.)¹ e la prescrizione secondo cui le sentenze – quale massima espressione dell’attività giurisdizionale – devono essere pronunciate “*in nome del popolo italiano*” (artt. 125 comma 2 e 546 comma 1 lett. *a*) c.p.p.), sembrano individuare come destinatario immediato della sentenza penale la collettività dei cittadini, chiamata ad un controllo democratico sull’esercizio del potere giurisdizionale.

Il destinatario universale costituisce, però, soltanto un destinatario ideale o potenziale. I destinatari reali, immediati della sentenza sono, in realtà, più circoscritti in quanto collegati alla funzione endoprocessuale della motivazione e sono, dunque, le parti, vale a dire il pubblico ministero e i difensori dell’imputato e delle altre parti private – i quali, per poter esercitare il diritto all’impugnazione, devono ovviamente conoscere le ragioni logico-giuridiche della decisione –, nonché i giudici competenti per l’eventuale impugnazione, i quali esercitano poteri di controllo e verifica anche attraverso il riesame dei motivi del provvedimento impugnato.

Tra i destinatari reali, meno immediati, vanno ricompresi anche tutti i giudici (dunque, non soltanto quelli dell’impugnazione) e gli avvocati, poiché la sentenza può

(*) Testo dell’intervento svolto al Convegno di studi “*Parole giuste. Dialogo sul linguaggio del diritto*”, organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati, dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia e dal Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Taranto, Salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia, 9 aprile 2016).

¹ Sulla funzione extraprocessuale ed endoprocessuale della motivazione della sentenza penale cfr., tra gli altri, E. AMODIO, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Milano, 1977, p. 181 ss.; G. DELLA MONICA, *Contributo allo studio della motivazione*, Padova, 2002; E. FORTUNA, voce *Sentenza (sentenza penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1992, p. 1 ss.; F.M. IACOVIELLO, voce *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. dir.*, IV Agg., Milano, 2000, p. 750 ss.; G. LOCATELLI, *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. DINACCI, Milano, 2010, p. 437 ss.; S. MAROTTA, voce *Sentenza penale*, in *Digesto disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, p. 162 ss.; M. MASSA, voce *Motivazione della sentenza (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, Roma, 1990, p. 1 ss.; M. MENNA, *La motivazione del giudizio penale*, Napoli, 2000; A. NAPPI, voce *Sentenza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, p. 1313 ss.; M. SCAPARONE, *La motivazione della sentenza penale*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, a cura di P. CORSO e F. PERONI, Piacenza, 2010, p. 767 ss.; M. VOGLIOTTI, *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, *Atti del procedimento penale. Forma e struttura*, coordinato da E. MARZADURI, Torino, 1996, p. 31 ss.

agire come canale di efficacia persuasiva per analoghe decisioni future; questo vale, in particolare, per le decisioni della Corte di cassazione, molte delle quali sono destinate ad essere pubblicate sulle riviste giuridiche ed eventualmente ad essere massimate ufficialmente, diventando così dei precedenti in grado di orientare la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito. Destinatari reali della decisione sono, infine, gli studiosi, gli esponenti della c.d. “dottrina”, che – com’è noto – costruiscono tanta parte della propria elaborazione teorica proprio sulla base dei materiali giurisprudenziali².

L’individuazione dei destinatari della sentenza produce inevitabilmente riflessi sul piano del linguaggio e della tecnica espositiva, nel senso che, nel momento dell’ideazione del testo, i destinatari reali sono sicuramente ben presenti all’estensore della sentenza, il quale scrive, dunque, in funzione di un pubblico di lettori che condivide gli stessi presupposti comunicativi e che si riconosce fortemente nel tradizionale modello di scrittura forgiato sull’armamentario retorico e argomentativo della professione forense³.

La conseguenza è che la sentenza viene pronunciata “*in nome del popolo italiano*” – essendo la giustizia, *ex art. 101, comma 1, Cost.*, amministrata “*in nome del popolo*” – , ma non è scritta per il cittadino medio: la codificazione linguistica utilizzata lo esclude di fatto. Anzi, possiamo affermare con certezza che molte sentenze si contraddistinguono per oscurità: un’oscurità che spesso non è strettamente legata a necessità di tipo giuridico o ad esigenze specialistiche, ma deriva inesorabilmente dall’incapacità (o dalla mancata volontà) di utilizzare una scrittura sobria e fluida e dalla conseguente adesione acritica alla prassi giudiziaria ormai consolidata nel tempo, che impiega un linguaggio pomposo e artificioso⁴.

Lo “stile italiano” delle sentenze, dunque, non è certamente il migliore dei possibili: appare prolisso, vago, ridondante, opaco, contorto criptico, assolutamente inidoneo alla comunicazione. Sostanzialmente, è una “lingua morta” quella che emerge dalle sentenze⁵: una lingua nella quale, ad esempio, troviamo frequentemente

² In tal senso, M.V. DELL’ANNA, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Roma, 2013, p. 36 s.

³ Cfr., ancora, M.V. DELL’ANNA, *op. cit.*, p. 37.

⁴ In tal senso, v. P. BELLUCCI, *La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata*, in *Dir. e form.*, 2005, V, n. 3, p. 453. Per G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Roma-Bari, 2015, p. 53, la causa dell’oscurità del linguaggio giuridico (e quindi anche di quello impiegato nella redazione delle sentenze) va ravvisata non solo nella “pigritia del gergo” e nel “narcisismo” degli operatori, ma soprattutto nell’ “esercizio del potere”: “La lingua della legge e dei giuristi è (ed è sempre stata, con rare, lodevoli eccezioni) un gergo sacerdotale piuttosto che tecnico, in cui l’oscurità non necessaria è cifra stilistica, negazione del linguaggio, della sua funzione comunicativa e, soprattutto, sottile, iniziatica, autoritaria forma di esercizio della supremazia” (*ivi*, p. 55).

⁵ In questi termini, F. CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 2012, p. 1015, il quale osserva ancora (p. 1016): “Costa fatica lo stile laconico, dove ogni parola designi qualcosa e le frasi sfilino a maglie strette. Le “massime” della Cassazione hanno generato un enorme circuito letterario; non esiste caso a cui non ne sia applicabile qualcuna; immesse nelle decisioni rifluiscono al massimario, ridiventando massime; e non è un *tourbillon* limitato a battute secche, sulla molecola legislativa; l’alambicco le ricicla ramificate; alcune sono piccole monografie dal passo sontuoso e vaghe nei riferimenti. È lingua morta, notavamo, assai poco

fenomeni di inversione, quindi sequenze aggettivo-nome, verbo-soggetto, avverbio-verbo, participio presente o passato-nome; altri fenomeni frequenti sono l'omissione dell'articolo e le nominalizzazioni⁶.

Tali considerazioni, formulate con riferimento alla sentenza dibattimentale, che rappresenta l'atto conclusivo, il prodotto finale del processo – e, dunque, per così dire, il “precipitato linguistico” di tutti gli atti compiuti precedentemente (molti dei quali posti in essere da soggetti diversi, come la polizia giudiziaria, i difensori, i periti, i consulenti tecnici) –, assumono in realtà una valenza generale: sono infatti comuni agli altri provvedimenti del giudice, anche se la legge non prevede l'intestazione formale “in nome del popolo italiano”, a cominciare da quelli emanati nel corso delle indagini preliminari, come, ad esempio, un'ordinanza di custodia cautelare *ex art.* 292 c.p.p. La necessità di una pulizia e semplificazione linguistica – che potrebbe, tra l'altro, contribuire in modo significativo a realizzare la “ragionevole durata del processo”, richiesta dall'art. 111, comma 2, Cost. – non può che riguardare l'intero procedimento e non può non coinvolgere tutti gli operatori interessati (magistrati e avvocati, *in primis*, ma anche polizia giudiziaria, periti e consulenti tecnici, funzionari di cancelleria, ecc.).

2. I difetti del linguaggio delle sentenze, e più in generale del linguaggio giuridico, provengono peraltro da lontano, se è vero che già il cardinale Giovanni Battista De Luca, giureconsulto e canonista, nel trattatello “*Dello stile legale*” (1674) notava come scrivessero male i colleghi, ritenendo peraltro improbabile un mutamento dei costumi e delle abitudini: auspicava un intervento sui giovani, le cui menti sono evidentemente più malleabili⁷.

Le cose non mutano nemmeno due secoli dopo, tant'è che Nicola Nicolini, grande giureconsulto e letterato, professore di diritto e procedura penale e primo presidente della Corte di cassazione del Regno di Napoli, raccomandava uno stile “semplice e chiaro”, notando come spesso, invece, nelle sentenze fossero disseminati

adatta a discorsi esatti, ma viene comoda: contiene tutto l'occorrente al discorso ornato e relativa bella figura; vengono fuori dei *collages* componibili *ad libitum*”.

Per un efficace quadro di sintesi dello stile delle sentenze nei vari Paesi europei, cfr. AA.VV., *La sentenza in Europa: metodo, tecnica, stile* (Atti del Convegno internazionale, Ferrara, 10-12 ottobre 1985), Padova, 1988.

⁶ Per un'approfondita disamina degli aspetti di sintassi, testualità e lessico delle sentenze, cfr. M.V. DELL'ANNA, *op. cit.*, p. 95 ss., sulla base di un campione di riferimento costituito da cento sentenze (penali e civili) emesse dalla Corte di cassazione tra il 1989 e il 2002. In argomento cfr., altresì, P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, 2005; M.A. CORTELLAZZO, *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, in *La lingua, la legge, la professione forense*, a cura di M. MARINI, Milano, 2003, p. 79 ss.; B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, 2001; S. ONDELLI, *Ordine delle parole nell'italiano delle sentenze: alcune misurazioni su corpora elettronici*, in *Inf. e dir.*, 2014, n. 1, p. 13 ss.; G. ROVERE, *Capitoli di linguistica giudiziaria. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, 2005; F. SANTULLI, *La sentenza come genere testuale: narrazione, argomentazione, performatività*, in *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, a cura di G. GARZONE-F. SANTULLI, Milano, 2008, p. 207 ss.

⁷ Il rilievo è di F. CORDERO, *op. cit.*, p. 1015.

“frasi insolite” e “periodi pazzi”. “Niente di troppo”, raccomandava, dunque, Nicolini ai magistrati⁸.

È così radicata questa abitudine all’“eccesso verbale” – una vera e propria “eredità cromosomica risalente all’epoca barocca”⁹ – che ritroviamo ammonimenti alla sintesi nella redazione della motivazione delle sentenze sia nel c.p.p. 1930, che all’art. 474 n. 4 richiedeva “una *concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto*” sui quali la sentenza era fondata¹⁰, sia nel c.p.p. vigente, che all’art. 544, comma 1, ribadisce la necessità di “una *concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*”, prescrizione ulteriormente ribadita, come requisito strutturale della sentenza dibattimentale, dall’art. 546, comma 1 lett. e), c.p.p. (ove si puntualizza che il giudice deve anche indicare le prove poste a base della decisione e le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie)¹¹. Quanto, poi, alla sentenza di non luogo a procedere, possibile epilogo dell’udienza preliminare, l’art. 426, comma 1, lett. d) c.p.p. richiede l’“*esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*”¹².

Al contrario di quanto espressamente previsto dalla legge, le motivazioni in diritto sono generalmente troppo estese, “come se il giudice volesse mostrare ad ogni costo di essere un giurista tecnicamente preparato”¹³: le argomentazioni sono molto lunghe e dettagliate, “anche sproporzionatamente rispetto ai valori della causa e delle stesse questioni specifiche affrontate”¹⁴.

⁸ Cfr. F. CORDERO, *op. cit.*, p. 1014 s.

⁹ Così, ancora, efficacemente, F. CORDERO, *op. cit.*, p. 1015, il quale rileva: “alcuni giuristi disquisiscono, arringano, predicano; quante più parole volano, tanto meno nitidi riescono i discorsi; spira cinismo criptico, così involuti, gonfi, artefatti, dicono poco, agli intenditori, e nel pubblico suscitano sensazioni allarmanti”.

¹⁰ Da segnalare anche l’art. 35 disp. att. c.p.p. 1930, secondo cui nella sentenza della Corte di cassazione l’indicazione dei motivi del ricorso e delle ragioni sui cui si fondavano doveva essere limitata a ciò che fosse “*strettamente necessario per la motivazione della sentenza*”.

¹¹ Per quanto concerne il procedimento davanti al giudice di pace, l’art. 32 comma 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dispone che la motivazione della sentenza dibattimentale debba essere redatta dal giudice “*in forma abbreviata*”, con possibilità di dettare la motivazione direttamente a verbale.

¹² L’esigenza di concisione nella motivazione non riguarda soltanto la sentenza penale: l’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. – come sostituito dall’art. 45 comma 17 l. 18 giugno 2009 n. 69 – richiede infatti “la *concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” e l’art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. – come sostituito dall’art. 52 comma 5 l. n. 69/2009 – puntualizza che la motivazione della sentenza di cui al cit. art. 132 c.p.c. consiste nella “*succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi*”.

¹³ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 16^a ed., Milano, 2015, p. 757.

¹⁴ Così M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, 6^a ed., Torino, 2015, p. 326.

Cfr. anche F. RIGO, *La sentenza*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. 4, tomo 2, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di G. SPANGHER, Torino, 2009, p. 695: “Per assegnare un significato ragionevole alla prima qualità della motivazione, si deve convenire che la “concisione” non deve essere intesa in senso quantitativo: è evidente infatti che l’estensione della motivazione non può che dipendere caso per caso dalla complessità della fattispecie processuale, dall’ampiezza dell’istruzione dibattimentale, dalla quantità degli elementi di prova dedotti dalle parti e delle questioni, in fatto e in diritto, che il giudice è chiamato a risolvere. La concisione deve dunque essere intesa in un’accezione diversa, quale dovere etico-professionale di evitare apparati motivazionali che si disperdano in dotte argomentazioni di diritto, verso le quali talora il giudice indugia assecondando una

Verosimilmente, nessuna modifica normativa potrà tuttavia incidere in modo significativo sullo “stile italiano” della sentenza: la conferma si può ricavare dalla circostanza che il legislatore del nuovo codice di procedura penale riteneva che la previsione come regola della motivazione contestuale al dispositivo (art. 544 comma 1 c.p.p.) potesse influenzare profondamente la tecnica espositiva delle sentenze¹⁵, ma l’esperienza applicativa di ormai oltre venticinque anni ha dimostrato che nella prassi la motivazione contestuale è evento assai raro (anche laddove, forse, potrebbe essere utilizzata senza particolari difficoltà). Ed è appena il caso di rilevare che, più si accentua la divaricazione cronologica tra dispositivo e motivazione, più aumenta il rischio di apparati giustificativi come forme di razionalizzazione *a posteriori* della decisione precedentemente presa¹⁶ e la possibilità di motivazioni opache e ridondanti.

3. Alla sobrietà della motivazione delle sentenze gioverebbe certamente l’utilizzo di uno schema lineare, sul modello francese della “*phrase unique*” (“premesse-conclusioni”): “premesso che ... che ... che ...”, e via seguitando, fatto e diritto fino alle conclusioni nel dispositivo¹⁷.

D’altronde, se, come poc’anzi sottolineato, non è verosimile che lo stile delle sentenze possa mutare “per decreto”, è altrettanto improbabile che possa mutare spontaneamente. È necessario, quindi, incidere alla radice del fenomeno, intervenendo sulla formazione linguistica degli studenti dei corsi di laurea in “Giurisprudenza”.

tradizione tipica di un atteggiamento culturale di stampo pseudo-accademico, in passato incentivato da un sistema legale di cooptazione dei giudici ai gradi più elevati della magistratura, fondato sulla valutazione dei titoli. La concisione non va dunque intesa quale sinonimo di sinteticità, poiché spesso, nei casi più complessi, la motivazione sintetica rischia di trasformarsi in una motivazione insufficiente o mancante; l’aggettivo *de quo* va interpretato nell’accezione di motivazione sobria e chiara, che non divaghi su temi irrilevanti e non indugi in discorsi privi di razionalità o in argomenti superflui e inutili”.

Sulla stessa linea, v. altresì G. LOCATELLI, *op. cit.*, p. 443, il quale rileva: “La previsione normativa del canone della “concisione”, valevole nella esposizione dei motivi di fatto e di diritto che fondano la decisione, ha valenza programmatica e di indirizzo, affinché siano abbandonate le prassi giurisprudenziali che implementano la motivazione con narrazioni superflue o ridondanti, o con trattazioni giuridiche che per il loro taglio astratto, non strettamente funzionale alla risoluzione della controversia e non aderente all’oggetto della prova delineato dall’art. 187 c.p.p., dovrebbero trovare più idonea collocazione nelle riviste che si occupano di questioni giuridiche sotto un profilo dogmatico”.

Nel senso che, qualora la concisione venisse meno, non vi sarebbero comunque conseguenze, poiché la violazione della disposizione *ex art. 544 comma 1 c.p.p.* non è processualmente sanzionata, Cass., Sez. IV, 27 gennaio 2010, n. 24732, La Serra ed altri, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3932, la quale ha di conseguenza escluso che “il carattere “ipertrofico” della motivazione della sentenza impugnata” possa costituire motivo di ricorso per cassazione.

¹⁵ M. CHIAVARIO, *op. cit.*, p. 326.

¹⁶ In argomento, sia consentito rinviare a N. TRIGGIANI, *Motivazione contestuale, motivazione differita e termini per l’impugnazione*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2474 ss.

¹⁷ In tal senso, F. CORDERO, *op. cit.*, p. 1017 e p. 1020. V. pure ID., *Codice di procedura penale commentato*, 2^a ed., Torino, 1992, p. 645, ove, a proposito della *phrase unique*, si osserva: “Questa gabbia sintattica costringe a battute lineari, puntualmente scandite, parsimoniose; o almeno, costa fatica immettervi materiali digressivi; e quando un disquisitore incontenente ve ne rovesci, l’effetto abusivo salta agli occhi”.

In effetti, se si analizzano la struttura e l'articolazione dei corsi di laurea in Giurisprudenza, ci si rende conto che essi sono pervicacemente ancorati all'oralità: sono rarissimi i casi in cui gli studenti vengono chiamati a redigere un testo scritto; anche gli esami si svolgono nella forma del colloquio orale¹⁸. Sembra paradossale, ma nonostante agli operatori del diritto sia richiesta una competenza linguistica elevata e variegata, non è assolutamente prevista una formazione specifica e mirata alla redazione di atti e provvedimenti giudiziari.

D'altra parte, molti sostengono che l'Università non debba avere una funzione professionalizzante, avendo come obiettivo soprattutto la formazione culturale dello studente. Questa impostazione potrebbe essere anche condivisibile, se ci fosse, però, poi un momento di raccordo in cui il laureato in giurisprudenza, che si affaccia al mondo delle professioni legali, venga avviato a redigere correttamente, in forma chiara e comprensibile per la maggior parte delle persone, atti e provvedimenti.

In realtà questo momento non sussiste, né per gli aspiranti avvocati, né per gli aspiranti magistrati: nell'ambito delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ad esempio, l'approfondimento finora si è concentrato soprattutto su "cosa" scrivere per il superamento dell'esame di abilitazione forense o per il concorso di accesso alla magistratura – ovvero sulle novità legislative e giurisprudenziali – e non su "come" scrivere.

Insomma, durante il periodo degli studi universitari eventuali iniziative volte a far apprendere le abilità legali e le tecniche di redazione degli atti sono affidate alle scelte autonome dei singoli corsi di laurea – nei pochi spazi lasciati liberi nella griglia ministeriale degli insegnamenti curriculari – e soprattutto alla buona volontà dei singoli docenti, spesso sollecitati dagli stessi studenti. Dopo la laurea, tutto è lasciato alla pratica negli studi legali, ai corsi di formazione organizzati dalle scuole degli ordini professionali o delle associazioni forensi e, ancora, al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

L'assenza di una formazione linguistica istituzionale genera una conseguenza importante: la tendenziale aderenza alla ripetizione inerziale di modelli e moduli linguistici "sbagliati", ma ormai consolidati dalla tradizione.

Il risultato è che aspiranti avvocati e magistrati imparano a scrivere atti e provvedimenti in uno stile paludato, verboso, oscuro, ricco di latinismi, di frasi fatte, di pseudotecnismi e, soprattutto, di tante parole ed espressioni assolutamente superflue e inutili¹⁹. Questo stile si rinsalda, poi, ulteriormente durante l'esercizio della

¹⁸ Sul punto, G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2008, p. 125 ss.

¹⁹ Osserva G. CAROFIGLIO, *op. cit.*, p. 53: "Il gergo dei giuristi è la lingua straniera che si impara già dall'Università per essere ammessi nella corporazione. È una lingua tanto più apprezzata quanto più è capace di escludere i non addetti ai lavori dalla comprensione di quello che avviene nelle aule di giustizia e di quello che si scrive negli atti giudiziari. Una lingua sacerdotale e stracciona in cui formule misteriose e ridicole si accompagnano a violazioni sistematiche della grammatica e della sintassi. Dopo il faticoso tirocinio cui ci si sottopone per apprendere questa bizzarra lingua (caratterizzata da imprecisione, vaghezza, opacità, stereotipi, arcaismi, circonlocuzioni ridondanti, frasi formulari, abuso delle subordinate) diventa molto più facile servirsene di quanto non sia parlare con chiarezza e precisione".

professione forense o dell'attività di magistrato, per riprodursi in seguito nelle nuove leve²⁰.

Allora, se si vuole davvero cambiare lo stato delle cose, se si vuole innalzare l'efficacia linguistica dell'*iter* giudiziario e rendere il più possibile comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, il contenuto degli atti giudiziari, e in particolare della sentenza²¹, la strada è obbligata: bisogna intervenire, in primo luogo, sul percorso di formazione universitaria degli studenti di Giurisprudenza – insegnando loro a scrivere in un linguaggio piano, lineare, diretto e articolato in periodi brevi – e poi insistere su queste tematiche nella formazione, comunque attuata, degli aspiranti magistrati e avvocati e, ancora, con la c.d. “formazione continua”, per il consolidamento di mirate competenze linguistiche professionalizzanti dei magistrati e degli avvocati.

È chiaro che si tratta di un percorso lungo e faticoso, che – se attuato adesso – soltanto tra molti anni potrebbe portare a dei risultati tangibili. D'altra parte, ogni “rivoluzione culturale” richiede del tempo. E il superamento della ritrosia e diffidenza da parte di chi resta arroccato sulla tradizione, ritenendola assolutamente non modificabile, può essere certamente considerato un'autentica rivoluzione culturale.

4. Per rendere maggiormente comprensibile alla generalità dei consociati il contenuto delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice e, più in generale, il significato degli atti che vengono via via compiuti nell'ambito dei procedimenti penali, è necessario altresì incidere sulla formazione degli aspiranti giornalisti.

Com'è noto, gran parte dell'informazione diffusa quotidianamente dai mezzi di comunicazione è dedicata alla cronaca giudiziaria²²: il giornalista è chiamato a svolgere una difficilissima mediazione linguistica tra gli atti processuali – scritti in un linguaggio che, per quanto possiamo auspicare semplificato, non può non contenere espressioni tecniche – e la collettività, avendo spesso a disposizione tempi molto

²⁰ Con riferimento specifico ai magistrati, F. CORDERO, *op. cit.*, p. 1017, rileva: “Sinora nessuno ha raccomandato l'economia verbale agli esordienti: dire tutto nel modo più parsimonioso, senza residui opachi; discorsi “piatti”, dove ogni frase significhi cose verificabili”.

²¹ “Pensare che le sentenze possano risultare comprensibili a tutti” – ha affermato D. NEUBERGER, Presidente della Suprema Corte del Regno Unito, a conclusione di un suo celebre discorso (la First Annual BAILII lecture tenuta il 20 novembre 2012 e intitolata *No Judgement, No Justice*, in www.supremecourt.uk/docs/speech-121120.pdf) – “non è realistico. Ma sforzarsi di rendere i testi giuridici comprensibili per un numero sempre più ampio di persone è l'unico modo per far sì che la gente continui, o torni, ad avere fiducia nella legge”.

Alcuni semplici, ma efficaci suggerimenti per consentire la comprensibilità della sentenza al cittadino medio (c.d. “lettore modello”) sono offerti da C. ZAZA, *La sentenza penale. Struttura e casistica*, 2ª ed., Milano, 2011, p. 89 ss.

²² Sul rapporto tra informazione e giustizia penale e sull'articolata disciplina dei divieti di pubblicazione degli atti – a tutela di interessi processuali o extraprocessuali – cfr., tra gli studi monografici, L. CAMALDO, *La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa*, Milano, 2012; G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2ª ed., Milano, 1989; G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Napoli, 2011; nonché, volendo, N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, 2012.

ristretti. Affinché quest'opera di mediazione sia efficace e corretta, è pertanto indispensabile che il cronista abbia una generale formazione giuridica e una cognizione esatta e puntuale degli istituti del diritto e del processo penale.

Non c'è dubbio che molti giornalisti, benché non laureati in Giurisprudenza, operino con grandissima professionalità anche in questo settore così delicato dell'informazione. Tuttavia, appare sempre più necessario intervenire sulla formazione universitaria, inserendo per esempio nel piano di studi dei corsi di laurea in "Scienze della Comunicazione" – dai quali proviene ormai buona parte degli aspiranti giornalisti – insegnamenti specifici sul nostro sistema penale e processuale penale. Bisogna, infatti, evitare che, nella trattazione delle vicende giudiziarie da parte dei mezzi di comunicazione, si possa avere – anche a causa dell'utilizzo di un linguaggio poco sorvegliato – una trasformazione dello stesso "valore" degli istituti processuali, sicché l'informazione di garanzia venga percepita dall'opinione pubblica come se fosse l'imputazione, l'imputazione venga equiparata alla condanna, la misura cautelare venga confusa con la pena. È necessario altresì evitare che, per le stesse ragioni, ad esempio, una sentenza di non doversi procedere per la sussistenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione venga presentata come se si trattasse di una sentenza di assoluzione.

L'auspicio è che gli operatori dell'informazione acquisiscano sempre più la consapevolezza della grandissima responsabilità che il loro lavoro comporta. La fiducia dei consociati nella Giustizia è un bene irrinunciabile per ogni società democratica e, per la tenuta sociale del Paese, è almeno altrettanto importante del modo stesso in cui la Giustizia viene amministrata: il ruolo dell'informazione in materia giudiziaria risulta pertanto cruciale, dal momento che la giustizia viene percepita per come appare, e appare soprattutto per come viene rappresentata dai *media*²³.

Ogni qualvolta si divulgano informazioni su un determinato processo in corso, occorre insomma avere piena coscienza che, al di là del singolo caso giudiziario, ad essere posto sotto i riflettori è l'intero "sistema Giustizia", con tutte le conseguenze che questo comporta sulla formazione dell'opinione pubblica, anche in relazione alla necessità di attuare o meno determinate riforme degli istituti processuali o delle norme penali sostanziali²⁴.

Per scongiurare una rappresentazione deformata del processo penale, è dunque fondamentale la preparazione del giornalista: preparazione culturale in senso ampio (come consapevolezza profonda dei valori che si confrontano sul terreno dell'informazione in materia giudiziaria), e preparazione tecnico-giuridica in senso stretto (come attenta conoscenza del sistema penale e processuale)²⁵. Una preparazione adeguata, per un verso, può concorrere a mettere il giornalista al riparo dai rischi di

²³ In questi termini, G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 57 s.

²⁴ Cfr., ancora, G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 57 s.

²⁵ Le conseguenze deleterie della carenza di "preparazione tecnica" e di "preparazione morale" in capo al giornalista, come fattori che concorrono ad una rappresentazione distorta del procedimento penale, sono state stigmatizzate già da F. CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 5.

strumentalizzazione provenienti dalle fonti (di solito, non disinteressate) e, per altro verso, contribuire a un'effettiva e corretta comprensione da parte della collettività di una realtà complessa come la giustizia penale²⁶.

²⁶ Cfr. G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 63, il quale così osserva: “Vi è un rapporto di stretta interdipendenza tra la professionalità del cronista ed una informazione giudiziaria all'altezza del suo alto compito istituzionale. Non solo nel senso, un po' scontato, che il giornalista culturalmente attrezzato è in grado di fornire una cronaca di maggiore livello qualitativo e tecnicamente più sorvegliata, come per ogni altro settore specialistico dell'informazione. La scarsa preparazione giuridica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria è, insieme al prevalere della logica mercantile sul senso di responsabilità e sull'etica professionale, la causa primaria dell'innegabile deformazione che la giustizia reale subisce nel suo momento divulgativo. L'inavvertita valenza tecnica del fenomeno processuale favorisce una informazione-spettacolo, che tende a presentare i fatti in forma personalistica e sensazionalistica, sovente con grave adulterazione del valore di taluni atti o momenti dell'accertamento giurisdizionale, bisognoso invece di una accorta mediazione tecnica”.